

**Relazione illustrativa della delibera di iniziativa popolare avente come oggetto:
“modifica della deliberazione consiliare n. 37 del 30 marzo 2009 e degli atti connessi
recante “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile
2006 riguardante il Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione
della pubblicità e di pubbliche affissioni.”**

- presentata ai sensi degli articoli 6 e 8 dello Statuto del Comune di Roma nonché degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento per gli istituti di partecipazione approvato con Deliberazione C.C. n. 101 del 14 giugno 1994 –

In tutte le principali capitali europee e nelle principali città italiane è stata stabilita ormai da tempo tanto la superficie complessiva (espressa in mq.) da destinare alla esposizione pubblicitaria quanto una distribuzione diversificata dei tipi di impianti pubblicitari finalizzata a mantenere (se non addirittura ad aumentare) il decoro della città in tutte le sue varie parti. Il Comune di Roma purtroppo deve ancora dotarsi di un Piano Regolatore delle Affissioni Pubblicitarie: a causa anche della mancanza di questo fondamentale strumento di pianificazione nella Capitale imperversa il fenomeno dell'abusivismo.

Ma la situazione di degrado e di disordine a cui è esposta attualmente Roma, che da questo punto di vista non ha eguali in tutto il mondo occidentale, è dovuta alla concomitanza di diverse cause che si sono succedute nel tempo.

La regolamentazione dell'esposizione pubblicitaria a partire dagli anni '90

A partire dagli anni '90 si sono susseguiti una serie di provvedimenti messi in atto dalla Amministrazione Comunale di Roma che, oltre a non metter ordine nella materia, hanno determinato una serie di contenziosi legali con le ditte proprietarie degli impianti, iniziati con la deliberazione n. 289 del 19.12.1994, in applicazione del 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, con cui il Consiglio Comunale ha adottato un Regolamento sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni.

Tale Regolamento ha causato delle difficoltà e perplessità nella sua applicazione, dando luogo ad un congruo contenzioso che per le annualità 1994-95 e 1996 si è tradotto in diverse decine di migliaia di avvisi di rettifica e di accertamento d'ufficio: il contrasto è scaturito dalla interpretazione dell'art. 8, tabella 1, lettera c) del suddetto Regolamento (predisposto in esecuzione del 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993), secondo cui per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette va applicata l'imposta per anno solare, prescindendo dalla effettiva esposizione del messaggio pubblicitario, escludendo così il frazionamento dell'imposta annua in proporzione al periodo di effettiva durata della installazione sul territorio.

Il contrasto è stato poi risolto con la deliberazione n. 86 del 30.6.1999, con la quale il Consiglio Comunale ha annullato gli avvisi di rettifica emessi conseguentemente alla errata applicazione del relativo disposto di legge, maturando un conseguente credito per molte delle imprese di pubblicità, ma rischia di essere innescato di nuovo ancor oggi, ad esempio sulle rimozioni degli impianti abusivi eseguite molti tempo dopo rispetto alla data accertata della loro natura abusiva tramite il Verbale di Avvenuta Violazione (in sigla V.A.V.), se l'Amministrazione Comunale pretendesse di

farsi pagare l'imposta anche per tutto il tempo occorso burocraticamente per arrivare alla rimozione di tali impianti.

La procedura di riordino

In seguito con delibera n. 254/1995 l'Amministrazione Comunale ha adottato una procedura di "riordino" del settore dell'impiantistica pubblicitaria, che è stata disciplinata poi dalla Giunta Comunale con delibera n. 1689/1997, ma che è stata fissata in modo tale da demandare alle ditte l'onere della "prova" ("autocertificazione"), dichiarando da un lato la quantità dei propri cartelloni pubblicitari autorizzati e presentando dall'altro lato domanda di "riordino" per quelli ritenuti ormai incompatibili là dove erano stati a suo tempo regolarmente autorizzati, a causa di vincoli paesaggistici o per motivi di ordine pubblico subentrati successivamente.

È stato in pratica emanato una sorta di bando pubblico nel quale si chiedeva a tutti coloro che ne avessero l'interesse di segnalare al Comune, entro la data del 31/12/1996 (poi spostata al 9/5/1997), tutti gli impianti di propria pertinenza regolarmente autorizzati, onde poter ottenere un atto di conferma per un nuovo periodo contrattuale.

A tale bando hanno potuto partecipare anche tutti coloro che, avendo negli anni precedenti presentato domanda per ottenere l'autorizzazione a collocare nuovi impianti, non avevano avuto ancora risposta.

In relazione alle diverse tipologie, è stata approntata una modulistica particolare mediante la quale i soggetti dovevano dichiarare la propria posizione e precisamente:

- Modelli R per la indicazione degli impianti di proprietà privata assistiti da titolo autorizzatorio, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- Modelli SPQR per la indicazione degli impianti di proprietà comunale concessi in locazione, per i quali si chiedeva il rinnovo;
- Modelli E per la segnalazione delle istanze per nuovi impianti presentate negli anni precedenti, in attesa di risposta, da specificare in MODELLI ES se già installati.

-

Come si può ben vedere, per i modelli ES è stata consentita anche la "autodenuncia" degli impianti già installati senza attendere l'esito della relative domande, ivi compresi quelli ricadenti in zone soggette a vincolo, previa esibizione anche della sola copia della domanda di nulla osta presentata all'Ente di gestione del vincolo medesimo.

Le schede sopra citate, corredate da apposita foto per ciascun impianto installato, dovevano contenere anche gli estremi dei versamenti effettuati per canoni di concessione dal 1991 e per l'imposta di pubblicità dal 1994, fino alla data di accesso al riordino: condizione per ottenere il rinnovo dei titoli era che fosse saldata ogni pendenza debitoria e che fossero rimossi gli impianti collocati abusivamente.

Alla scadenza del termine ultimo del 9.5.1997 fissato per la presentazione sia delle autocertificazioni che delle autodenunce risultano aver partecipato alla procedura del riordino 516 ditte per un totale di 35.000 domande, ma la discordante interpretazione di alcune norme disciplinanti la materia ha generato un imponente contenzioso, in particolare dinanzi ai giudici tributari e a quelli amministrativi che di fatto ha impedito l'avvio delle procedure.

Con deliberazione n. 793 del 24.11.2004 la Giunta Comunale ha approvato una integrazione della delibera n. 1689/97, fissando il termine ultimo per la presentazione tanto delle autocertificazioni

quanto delle autodenunce al 31 dicembre 2004, poi prorogato al 31.12.2007 dalla successiva deliberazione di Giunta n. 490 del 21.9.2005.

La procedura di “riordino” non è stata a tutt’oggi conclusa ed è stata anzi sospesa dalla nuova Amministrazione: oltre a non avere contribuito a mettere “ordine” nel settore, ha addirittura determinato nuovi contenziosi.

Con la deliberazione n. 176 del 25.11.2002 il Consiglio Comunale ha tentato di chiudere la “procedura di riordino” aperta con la delibera n. 1689/97, eliminando contestualmente le migliaia di ricorsi pendenti con una proposta di transazione che prevedeva il pagamento del 45% delle imposte contestate ed il 38% dei canoni: naturalmente la definizione del contenzioso è stata posta come condizione per il rilascio dei titoli di rinnovo.

Ma l’idea di definire in unica soluzione aspetto amministrativo e contabile è fallita sul nascere, per mancata adesione alla proposta da parte delle ditte (solo 3 ditte hanno aderito e concluso tale procedura), tanto è vero che con deliberazione n. 24 del 19.1.2006 il Consiglio Comunale si è visto costretto a revocare il comma F della delibera n. 176/2002, sganciando l’aspetto amministrativo da quello contabile, rinviando così la decisione sulle controversie all’esito dei giudizi attivati dalle aziende pubblicitarie.

In questo frattempo il Consiglio Comunale aveva approvato la deliberazione n. 426 del 2.7.2004 con cui ha integrato il punto 1 dell’art. 14 della delibera n. 1689/97 portando al 31 dicembre 2009 il termine del primo quinquennio, eventualmente rinnovabile, per tutte le concessioni/autorizzazioni degli impianti di proprietà privata, ivi compresi quelli ricadenti all’interno sia di zone vincolate che di parchi e riserve naturali, consentendo anche - a tutti quei proprietari che nel termine loro assegnato avessero rimosso spontaneamente l’impianto - la possibilità di presentare domanda di nuova localizzazione del medesimo impianto preferibilmente nello stesso Municipio;

Al 2006 i circa 22.000 contenziosi in atto avevano di fatto arrecato un grave danno erariale calcolato in 226 milioni di Euro a causa del mancato introito dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, denominata poi dal 2007 Canone Iniziative Pubblicitarie (CIP).

Alla scadenza di tutte le autorizzazioni/concessioni al 31 dicembre 2009, fissata dalla deliberazione n. 426/2004, la Direzione del Servizio Affissioni e Pubblicità ha deciso di negare il rinnovo, demandando al Piano Regolatore delle Affissioni Pubblicitarie il compito di decidere sia il numero che l’esatta posizione di tutti i futuri impianti installabili a Roma.

Le deroghe al Codice della Strada e al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Per non aggravare i contenziosi in atto è stata di fatto permessa la permanenza di numerosi impianti, installati in totale difformità dai divieti prescritti tanto dal Codice della Strada quanto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalle misure di salvaguardia dei parchi e delle riserve naturali. Difatti con deliberazione n. 193 del 25.10.2004 il Consiglio Comunale si è avvalso della facoltà di deroga al Codice della Strada in via transitoria, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, consentendo entro lo stesso termine la permanenza degli impianti pubblicitari in fase di rinnovo, anche in zona vincolata, ma *<<con riserva espressa, in caso di verifica positiva del vincolo e diniego dell’autorizzazione dell’Ente preposto alla tutela del vincolo, di ricollocazione degli impianti in altro sito>>*.

Con delibera n. 100 del 12.4.2006 il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, recependo le deroghe citate senza dare soluzione definitiva al contenzioso ed al conseguente danno erariale derivato dalla procedura di riordino. Per inciso tale Regolamento ha stabilito la rimozione effettiva degli impianti del formato di metri 6 x 3, deciso con la deliberazione n. 175 del 25 novembre 2002, mai resa esecutiva, ma ha mantenuto l'obbligo di rispettare il tetto massimo delle 7.000 facciate anche con i nuovi impianti del formato di metri 4 x 3.

Con deliberazione n. 45 del 17.3.2008 il Commissario Straordinario ha reiterato le deroghe al Codice della strada e prorogato la verifica dei vincoli contenute nella delibera n. 193/2004, consentendo (ma unicamente per gli impianti autorizzati e con i titoli in fase di rinnovo) la permanenza sul territorio fino alla redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei piani di localizzazione, stabilendo anche che nell'attesa della esatta individuazione dei vincoli si debba procedere nell'immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione, solo a seguito di specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo.

Le deroghe al Codice della Strada e al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono rimaste anche nei provvedimenti dell'attuale Amministrazione Comunale e rischiano di essere recepite nel Piano Regolatore delle Affissioni Pubblicitarie, se non verranno abrogate prima della sua redazione.

I provvedimenti dell'attuale Amministrazione

In applicazione della delibera n. 29 del 9.2.2009, che prevede tra l'altro il "*recupero delle morosità e dell'evasione in materia di ... CIP*" (Canone Iniziative Pubblicitarie), la Direzione del Servizio Affissioni e Pubblicità ha deciso di ripartire dallo stato di fatto esistente alla fine dell'anno 2007, per sapere da un lato quanti fossero complessivamente i cartelloni pubblicitari esistenti a quel momento in tutta Roma e per conoscere dall'altro lato quanti fossero quelli delle maggiori Ditte che hanno partecipato alla procedura di riordino, per invitarle ad "autocertificare" l'elenco aggiornato di tutti i propri impianti con le esatte posizioni conseguenti soprattutto agli eventuali loro spostamenti effettuati negli ultimi 10 anni dopo l'istanza di riordino presentata entro il 9 maggio 1997 (quindi dal 1997 al 2007).

Questo invito, esteso anche alle imprese di pubblicità titolari degli impianti di competenza della Provincia di Roma e dell'ANAS nel frattempo assegnati al Comune di Roma, nonché a tutte le imprese titolari delle altre forme di pubblicità, è stato espressamente finalizzato ad ottenere il pagamento del debito pregresso relativo al "Canone Iniziative Pubblicitarie" (CIP), che è stato corrisposto dalle maggiori Ditte perché interessate a regolarizzare la propria posizione in forza della "autorizzazione" loro concessa fino al 31 dicembre 2009 dal Consiglio Comunale in forza della delibera n. 426/2004.

È stato in pratica riaperto il procedimento di "riordino", consentendo la presentazione tanto delle "autocertificazioni" quanto delle "autodenunce", il cui termine ultimo era stato prorogato al 31.12.2007 dalla deliberazione di Giunta n. 490/2005.

Con questo meccanismo l'attuale Amministrazione ha da un lato portato nelle casse del Comune un enorme gettito, ma ha dall'altro lato permesso una dilagante installazione di nuovi impianti grazie proprio al meccanismo della "autodenuncia".

Le conseguenze del meccanismo dell'"autodenuncia".

Ogni Ditta che ha aderito all'invito ha per lo più "autocertificato" i propri impianti installati regolarmente, pagando per essi il dovuto "canone", ma ha anche "autodenunciato" i cartelloni installati abusivamente (inizialmente molto pochi), pagando per essi la dovuta "indennità" pari al canone oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quello dell'indennità.

Ma per gli impianti abusivi man mano accertati direttamente dall'attuale amministrazione, l'indennità per lo più non è stata richiesta direttamente ai titolari delle installazioni abusive, ma pretesa dai soggetti che si sono serviti di quegli stessi impianti abusivi.

Il pagamento della "indennità" dovuta per gli impianti abusivi applicato ai soggetti che se ne sono serviti per la propria pubblicità ha provocato una rivalsa nei confronti dei titolari dei medesimi impianti, tenuti fra l'altro anche al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, determinando una spinta alla "autodenuncia" ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (diversa comunque da quella acconsentita nell'ambito del "riordino") da parte delle ditte proprietarie degli impianti installati abusivamente.

Poiché ai sensi del Regolamento le nuove autorizzazioni sono negate o rilasciate entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, senza che possa comunque trovare applicazione l'istituto del silenzio-assenso, il meccanismo della "autodenuncia" ha reso molto più conveniente da un punto di vista economico presentare domande di regolarizzazione di impianti già installati, pagando per essi la "indennità" e ricavandone da subito un guadagno per tutto il tempo che occorrerà per rilasciare ad essi l'autorizzazione o per provvedere alla loro rimozione materiale.

Si è venuto così a determinare un meccanismo che ha portato ad un aumento vertiginoso dei cartelloni pubblicitari che non è dovuto tanto alle autorizzazioni legittimamente rilasciate dal Comune a seguito della riapertura del mercato permessa dalle modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento (di cui si dirà più avanti), dal momento che risultano essere solo 5 le autorizzazioni rilasciate rispetto ad un totale di 500 domande circa presentate da giugno del 2009, quanto anche e soprattutto alla possibilità di autodenunciarsi e di poter lasciare in tal modo installati sul territorio tutti i propri impianti (sia quelli autorizzabili, sia quelli abusivi) con conseguente convenienza economica, quanto meno per i tempi lunghi dell'istruttoria, tesa ad accertare le violazioni dei divieti di legge e, in tal caso, a procedere alle conseguenti rimozioni.

La repentina e incontrollata proliferazione degli impianti pubblicitari in tutta la città, registrata e documentata dalla stampa locale, è imputabile in gran parte a questo meccanismo della "autodenuncia", permesso fino alla fine del 2009 senza avviare il contestuale procedimento di rimozione dei medesimi impianti e senza nemmeno provvedere ai sensi del 6° comma dell'art. 31 del nuovo Regolamento alla copertura immediata della pubblicità su impianti accertati come abusivi, di cui non è stato disposto nemmeno il sequestro cautelare, consentendo così di fatto alle imprese pubblicitarie di continuare a sfruttare un commercio illecito, peraltro in posizione dominante con violazione della concorrenza sul mercato.

Le nuove procedure: codice identificativo e banca dati

L'attuale Direzione dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità ha introdotto una nuova procedura per la quale tutti gli impianti per i quali è stato pagato il "Canone Iniziative Pubblicitarie" (CIP), che è dovuto a monte esclusivamente per lo spazio occupato sul territorio a fini pubblicitari (artt. 9, 16 e 17 del D.Lgs. n. 508/1993), oppure la "indennità" in quanto autodenunciati come abusivi, sono stati "censiti" ed inseriti in una nuova Banca Dati con un numero di codice (di tipo meramente "fiscale") che è identificativo solo della loro presenza sul territorio e non anche della "autorizzazione", che viene rilasciata solo dopo tramite un contratto quinquennale, rinnovabile. Questo numero di codice identificativo unificato non consente ad ogni cittadino di distinguere le installazioni abusive da quelle regolari e non è ad ogni modo conforme a quanto prescritto dal comma 1 bis dell'art. 12 del nuovo Regolamento, secondo il quale gli impianti <<devono riportare un apposito elemento di identificazione contenente gli estremi del titolo autorizzativo >>.

Con tale procedura il successivo rilascio di ogni "autorizzazione" da parte dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità si verifica non solo a seguito dell'avvenuto pagamento per il contratto quinquennale stipulato, ma anche e soprattutto a conclusione di una istruttoria finalizzata ad accertare che l'impianto di cui viene volta per volta richiesta l'installazione non ricada dove vige un qualche divieto di affissione imposto dal Codice della Strada o da vincoli paesaggistici oppure dalle misure di salvaguardia delle aree naturali protette.

La stessa "istruttoria" sarebbe assicurata anche per le ditte che si autodenunciano di avere installato impianti abusivi, per i quali presentano domanda di regolarizzazione, dopo avere preventivamente pagato l'imposta comunale dovuta (come "indennità") per il fatto di avere occupato una parte del territorio comunale ed essere stati comunque "registrati" nella nuova Banca Dati con un numero di codice identificativo. Se l'istruttoria accerta un qualunque divieto di affissione, prescritto dall'intera normativa vigente in materia, il relativo impianto autodenunciato viene rimosso ad opera del diretto interessato o a cura e spese del Comune, che chiede poi il risarcimento delle spese affrontate: diversamente, all'impianto installato abusivamente viene rilasciata regolare "autorizzazione" dopo l'avvenuto pagamento annuo del contratto quinquennale sottoscritto per l'esposizione pubblicitaria.

Con questo procedimento è stata costruita una Banca Dati che sta "registrando" solo tutti i cartelloni (sia regolari che abusivi) che man mano si riescono a "censire" assegnando loro fiscalmente un numero di codice identificativo e che avrebbe permesso di quantificare (a tutto 31 marzo 2010) un numero complessivo di 32.600 impianti pubblicitari.

Attualmente però, come sopra riportato, tutte le autorizzazioni sono decadute al 31 dicembre 2009, senza essere state rinnovate, per cui non ci dovrebbero essere "istruttorie" nemmeno per gli impianti "autodenunciati" come abusivi, che continueranno in tal modo a devastare il territorio, permettendo per di più alle Ditte titolari di continuare a ricavarne enormi guadagni.

La delibera n. 37 del 30 marzo 2009

Con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 sono state apportate al Regolamento approvato nel 2006 una serie di modifiche ed integrazioni che hanno consentito l'installazione di nuovi impianti fino all'adozione del "Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari" per l'adozione del quale però la delibera non indica tempi certi.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 1 sono abusivi gli impianti pubblicitari <<in difetto o in violazione della prescritta autorizzazione>> o non contemplati dal Regolamento o non autorizzati da altri Enti proprietari delle strade diversi dal Comune: non vengono considerati parimenti "abusivi" anche e soprattutto gli impianti installati in violazione dei divieti di affissione imposti dalla intera normativa vigente in materia.

In particolare la norma di cui all'art. 34 del Regolamento, così come modificato dalla citata delibera, ha tra l'altro previsto:

- l'autorizzazione della pubblicità pittorica di attività e di soggetti economici locali, fino ad un massimo di due unità per il medesimo committente, realizzata con impianti a tipologia di palina di formato metri 1x1 posti su spazio comunale (comma 3 bis);
- la sospensione dell'esame delle domande di riordino ancora in fase istruttoria e, alle condizioni ivi previste, della rimozione degli impianti oggetto di domanda di riordino che risultino collocati in posizione diversa rispetto a quella dichiarata (comma 5 bis);
- la ricollocazione, su domanda da presentare entro il 30 giugno 2009, nella posizione originaria degli impianti rimossi a seguito del rigetto dell'istanza di riordino (comma 5 bis);
- il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee della durata massima di un anno per l'esposizione pubblicitaria su suolo pubblico o privato (comma 14);

I tetti massimi della esposizione pubblicitaria nella capitale

Con deliberazione n. 289 del 19.12.1994 il Consiglio Comunale aveva previsto che il territorio comunale non potesse contenere più di 7.000 facciate poster del formato di metri 6 x 3 (poi vietate e ridotte a 4 x 3 con deliberazione C.C. n. 175 del 25.11.2002), che risultano invece nella realtà essere state abbondantemente superate.

Il 1° comma dell'art. 34 del Regolamento approvato con deliberazione n. 100 del 12.4.2006, che è relativo alle "Norme transitorie", ha confermato la conversione in mt. 4 x 3 dei cartelloni di formato 6 x 3 entro lo stesso limite numerico di 7.000 facciate, senza che da tale riconversione risulti un aumento degli impianti autorizzati, consentendo al soggetto interessato di ottenere, dopo l'entrata in vigore dei Piani particolareggiati, l'autorizzazione alla installazione di nuovi impianti (comunque non ancora utilizzata) nel limite massimo del 5% della differenza rispetto alla quantità di superficie precedentemente esposta e riconosciuta legittima all'esito del procedimento del riordino e comunque di formato inferiore alla dimensione di metri 4 x 3.

Le modifiche e le integrazioni apportate al nuovo Regolamento con la deliberazione n. 37 del 30 marzo 2009 hanno ribadito le "Norme transitorie" dettate dall'art. 34, ma hanno innalzato al 10% il limite massimo: risulta da un lato non ancora utilizzata l'installazione di nuovi impianti nel limite massimo sia del 5% che del 10% della differenza rispetto alla quantità di superficie precedentemente esposta e riconosciuta legittima all'esito del procedimento del riordino, ma dall'altro lato risulta non rispettato il tetto massimo delle 7.000 facciate poster né dapprima con gli impianti di m. 6 x 3 né dopo con la loro riconversione ai formati 4 x 3;

Stante l'attuale situazione, determinatasi dal 1.01.2010 non sarebbe possibile ristabilire il suddetto tetto massimo di 7.000 facciate poster senza innescare ulteriori pesanti contenziosi, per cui deve ormai demandarsi tale compito al redigendo Piano Regolatore delle Affissioni, al quale è quindi demandato il delicato compito dell'azzeramento della giungla di cartello poli e del contenimento espositivo entro i limite massimo delle 7.000 facciate 4 x 3..

Oltre al tetto delle 7.000 facciate, c'è un altro tetto massimo di esposizione pubblicitaria per la capitale, che è stato fissato dal 2° comma dell'art. 11 del Regolamento approvato con delibera n. 289 del 19 dicembre 1994: secondo la suddetta disposizione la superficie complessiva degli impianti pubblicitari permanenti collocati su spazi ed aree comunali é determinata in complessivi 324.000 mq. (pari a 120 mq. per ogni 1.000 abitanti), ripartiti nei centri abitati secondo quanto ribadito anche dal 3° comma del successivo art. 34, relativo alle "Norme transitorie", del Regolamento approvato con la delibera n. 37/2009.

Anche questo tetto risulta non rispettato né ormai rispettabile, stante la stessa attuale situazione, per cui, conseguentemente, alla scadenza delle autorizzazioni/concessioni, fissata al 31.12.2009, la Direzione del Servizio Affissioni e pubblicità ha dovuto negare non solo il rinnovo a tutti gli impianti attualmente esistenti sul territorio del Comune di Roma, ma anche il proseguimento sia delle "autocertificazioni" che delle "autodenunce".

Ciò nonostante, il blocco di tutte le procedure fino alla redazione del Piano Regolatore delle Affissioni non ha affatto frenato il dilagare di nuove installazioni di impianti, dal 1 gennaio 2010 tutti sicuramente abusivi, perché continuano ad essere comunque innescati e favoriti dal meccanismo del pagamento dovuto della "indennità", una volta "accertati" e conseguentemente "censiti" con la assegnazione di un numero di codice identificativo, senza che ci sia un contestuale sollecito procedimento di rimozione dei medesimi impianti né un loro oscuramento o un sequestro cautelare.

Le finalità della delibera d'iniziativa popolare

Tutte le cause sopra evidenziate hanno prodotto un peggioramento dell'inquinamento visivo che già da anni colpiva la Capitale, con ulteriori pesanti incidenze negative sull'immagine della città sia all'estero che nel resto dell'Italia e quindi anche sull'indotto turistico. Particolarmente grave per la sicurezza dei cittadini risulta la violazione del Codice della Strada, anche nelle aree su cui le deroghe hanno ugualmente consentito l'installazione di impianti pubblicitari, perché il mancato rispetto delle distanze di sicurezza imposte in prossimità di incroci, semafori, curve pericolose, strisce pedonali, tra impianto e impianto, etc. mette a rischio non solo la buona immagine della città, ma anche e soprattutto l'incolumità delle persone.

Per tutte le ragioni sopra esposte, è diventato pertanto necessario, oltre che urgente ed indifferibile, apportare dei seri correttivi alla grave situazione che si è venuta a determinare, per cui occorre:

- verificare tutti gli impianti a vario titolo installati fino ad oggi, esigendo la più sollecita rimozione tanto di tutti quelli vietati dal Codice della Strada quanto di tutti quelli ricadenti in aree vincolate con divieto di affissione;
- frenare immediatamente l'utilizzo speculativo delle procedure fin qui sfruttato dalle Ditte, contestualizzando d'ora in poi per tutti i tipi di cartelloni pubblicitari già installati abusivamente che si riesce a "censire" il provvedimento di immediata rimozione;
- obbligare comunque l'Amministrazione Comunale a sequestrare e oscurare immediatamente gli impianti abusivi in attesa della rimozione;
- approntare idonei elementi di riconoscibilità delle targhette autorizzate, comprensibili a tutti, come d'altronde già previsto dal comma 1 bis dell'art. 12 del Regolamento Comunale, che contengano oltre all'indicazione della tipologia dell'impianto, la data di rilascio del codice di autorizzazione, il numero di autorizzazione e la data di scadenza in conformità a quanto espressamente disposto riguardo alle "targhette di identificazione" dal 1° comma

dell'art. 55 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

- perseguire e interdire dal prosieguo della propria attività nell'ambito del Comune di Roma quelle ditte che risultino ree più volte di installazione abusiva di impianti;
- provvedere alla redazione in tempi brevi di un "Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari" che stabilisca soprattutto il tetto massimo dell'esposizione pubblicitaria della nostra capitale e che ovviamente non contenga alcun tipo di sanatoria in contrasto con le norme del Codice della Strada e del Codice dei Beni Culturali.

Al fine di tutelare la città storica, le aree e le zone sottoposte a vincolo nonché la sicurezza stradale e il decoro delle periferie dall'invasione indiscriminata e comunque finora senza freni dei cartelloni pubblicitari abusivi, si ritiene necessario procedere alla più sollecita abrogazione di tutte le disposizioni contenute tanto nella delibera n. 37/2009 quanto in tutte quelle che l'hanno preceduta e che hanno determinato le criticità evidenziate nonché alla integrazione di quelle che hanno già generato una loro applicazione distorta.

Tale intervento si rende necessario anche e soprattutto per ristabilire i criteri ed i limiti che dovrà rispettare il Piano Regolatore da redigere ed approvare secondo quanto previsto dalla delibera stessa, opportunamente depurata. In particolare si propone di abrogare tutte le deroghe al Codice della Strada e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.